

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2001

che fissa, per l'esercizio contabile 2002, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale previste nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽³⁾, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (2) Per l'esercizio contabile 2001 il regolamento (CE) n. 368/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, fissa a 132 EUR l'im-

porto della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale.

- (3) L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.
- (4) Il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 135 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pagg. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 40.